



APINDUSTRIA
ASSOCIAZIONE PER L'IMPRESA

MOBILITA' E CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA E STRAORDINARIA: IMPORTI MASSIMI MENSILI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2011 (INPS - CIRC. 4 FEBBRAIO 2011 N. 25)

L'art. 1 comma 27 della Legge 24 dicembre 2007 n. 247 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, gli importi dei massimali mensili di integrazione salariale, di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre al quale è possibile attribuire il secondo di tali limiti, siano incrementati in misura pari al 100% dell'aumento (1) derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Rammentiamo inoltre che l'art. 2, comma 16 della Legge 28.12.1995 n. 549, di accompagnamento alla Legge Finanziaria 1996, ha stabilito che, dal **1° GENNAIO 1996** si applica, **anche per i primi 6 mesi della Cassa Integrazione Ordinaria** (2), il **massimale mensile** previsto per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, per cui, quando l'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non lavorate supera tale massimale mensile, l'indennità deve essere erogata nel limite del massimale.

Tale massimale si applica a tutti gli interventi ordinari della CIG, compreso quindi l'edilizia. Per gli interventi nel settore edile e lapideo dovuti ad intemperie stagionali, tali massimali vengono incrementati del 20%.

L'INPS, con la circolare 4 Febbraio 2011 n. 25, ha comunicato i nuovi importi massimi mensili per Mobilità e Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria, in vigore **dal 1° gennaio 2011**:

Retribuzioni lorde	Importi mensili lordi CIG/CIGS e mobilità	Importi mensili netti (3) CIG/CIGS e mobilità
Industria		
Fino a € 1.961,80/ mese (4)	€ 906,80	€ 853,84
Oltre € 1.961,80/ mese (4)	€ 1.089,89	€ 1.026,24
Edilizia per gli interventi meteorologici		
Fino a € 1.961,80/ mese (4)	€ 1.088,16	€ 1.024,61
Oltre € 1.961,80/ mese (4)	€ 1.307,87	€ 1.231,49

I massimali di cui sopra devono essere utilizzati:

- anche sui trattamenti di C.I.G. e C.I.G.S. in corso, la cui erogazione sia stata autorizzata prima del 1.1.2011;
- oltre che nei casi di C.I.G. e C.I.G.S., anche per determinare il versamento da effettuare all'INPS (5) per la messa in "mobilità" dei lavoratori; tale importo è pari a nove mensilità, ovvero tre mensilità nel caso di accordo sindacale sulla mobilità, nei limiti del massimale netto sopra indicato, e la rateazione in 30 rate mensili è pari a tale importo al netto dell'anticipazione di una mensilità nei limiti del massimale lordo (6), da

parte delle aziende con più di 15 dipendenti che, ai sensi della Legge 23 Luglio 1991 n. 223, riducano il personale di almeno 5 unità nell'arco di 120 giorni ovvero cessino l'attività.

- in caso di riduzione di orario ovvero di sospensione dal lavoro che non interessi l'intero mese, tali massimali vanno **rapportati alle ore di integrazione autorizzate, utilizzando un divisore mobile** pari alle ore lavorative, comprese le festività infrasettimanali, ricadenti nel mese considerato.

Tale quota oraria del massimale mensile deve quindi essere moltiplicata per il numero delle ore di lavoro perse nello stesso mese per effetto della riduzione o della sospensione dal lavoro. (5)

Pertanto la quota oraria massima di C.I.G. per il 2011 si ottiene applicando la seguente formula:

$$\text{Quota oraria C.I.G.} = \frac{\text{Massimale mensile}}{\text{Ore lavorative mensili}}$$

dove:

- "Massimale mensile" è il limite massimo mensile riferito alle due fasce di retribuzione lorda sopra indicate;
- "Ore lavorative mensili" sono il numero di ore lavorabili nel mese considerato (ad esempio: Febbraio 2011: ore 160, Aprile 2011: 168, Dicembre 2011: ore 176, ecc.).

Applicando tale formula al settore Industria, nel 2011 otteniamo le seguenti quote orarie nette massime di C.I.G.:

2011	Retribuzioni lorde fino a € 1.961,80			Retribuzioni lorde oltre € 1.961,80		
	Massimale mensile	Divisore mobile	Massimale orario CIG	Massimale mensile	Divisore mobile	Massimale orario CIG
Gennaio	853,84	168	5,08	1.026,24	168	6,11
Febbraio	853,84	160	5,34	1.026,24	160	6,41
Marzo	853,84	184	4,64	1.026,24	184	5,58
Aprile	853,84	168	5,08	1.026,24	168	6,11
Maggio	853,84	176	4,85	1.026,24	176	5,83
Giugno	853,84	176	4,85	1.026,24	176	5,83
Luglio	853,84	168	5,08	1.026,24	168	6,11
Agosto	853,84	184	4,64	1.026,24	184	5,58
Settembre	853,84	176	4,85	1.026,24	176	5,83
Ottobre	853,84	168	5,08	1.026,24	168	6,11
Novembre	853,84	176	4,85	1.026,24	176	5,83
Dicembre	853,84	176	4,85	1.026,24	176	5,83

(1) L'art. 1 comma 5 della Legge 19.7.1994 n. 451 aveva stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi dei massimali mensili di integrazione salariale nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre al quale è possibile attribuire il secondo di tali limiti, fossero incrementati in misura pari all'80%. Cfr. APIAPPUNTI n. 7/Luglio 1994 pag. L/770.

(2) Il massimale per la CIG Ordinaria era stato previsto dall'art. 14 della Legge 23.7.1991 n. 223 (cfr. APIAPPUNTI n. 7/Luglio-Agosto 1991 pag. L/736) per i periodi successivi ai 6 mesi consecutivi (26 settimane) di fruizione del trattamento medesimo.

- (3) L'importo indicato è al netto dell'aliquota prevista a carico degli apprendisti, che, a decorrere dal 1.1.2007, è pari al 5,84%.
- (4) Gli importi indicati sono comprensivi dei ratei delle mensilità aggiuntive (tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, premi annui, ecc.) e vanno rapportati alle ore di integrazione autorizzate.
- (5) cfr. APIAPPUNTI n. 11/Dicembre 1994 pag. L/1138.
- (6) L'anticipazione della prima mensilità deve essere versata all'INPS a mezzo di conto corrente postale n. 535252 intestato a "INPS – via Benedetto Croce 32 - Brescia", indicando sul retro, nello spazio per la causale del versamento:
- denominazione e numero di matricola dell'azienda;
 - numero dei lavoratori ritenuti eccedenti;
 - causale: "Anticipazione sul contributo ex art. 5, comma 4, L. 223/91";
 - conto di imputazione: GAU 21/13.

L'obbligo del versamento della prima rata, o dell'importo in un'unica soluzione, del saldo coincide con la scadenza della denuncia contributiva di competenza del mese in cui l'impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilità. Per il versamento di tali importi deve essere utilizzato il flusso UNIEMENS (nella sezione <Denuncia Aziendale> Elemento <AltrePartiteADebito> - <CausaleADebito>) indicando le rate correnti o l'importo in unica soluzione, rispettivamente con i codici "M000" e "M001"

X X X X X

INPS

Circolare 4 Febbraio 2011 n. 25

OGGETTO: Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione ed importo dell'assegno per attività socialmente utili relativi all'anno 2011.

SOMMARIO: *Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2011, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per l'attività socialmente utili.*

Premessa.

L'articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni – c.d. "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale più alto – sono determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Trattamenti di integrazione salariale.

Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall'art. 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, e dall'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 che attualmente è pari al 5,84 per cento

Trattamenti di integrazione salariale			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 1.961,80	Basso	906,80	853,84
Superiore 1.961,80	Alto	1.089,89	1.026,24

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo **per intemperie stagionali**.

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 1.961,80	Basso	1.088,16	1.024,61
Superiore 1.961,80	Alto	1.307,87	1.231,49

3. Indennità di mobilità.

Si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell'indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2010, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento.

Indennità di mobilità			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 1.961,80	Basso	906,80	853,84
Superiore 1.961,80	Alto	1.089,89	1.026,24

4. Trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia.

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo 3.

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l'importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell'art. 2 co. 150 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l'anno 2011, in: euro **592,89** che al netto della riduzione del 5,84 per cento è pari ad euro **558,27**.

5. Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola.

Gli importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all'art. 26 della legge 41/86, sono pari, per il 2011, ad euro **906,80** e ad euro **1.089,89**.

Per quanto riguarda l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all'attività svolta nel corso dell'anno 2010, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n **18** del **5/2/2010** (euro **892,96** ed euro **1.073,25**).

6. Assegno per attività socialmente utili.

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2011, ad euro **541,38**. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all'art. 26 della legge 41/86.

Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che per tale prestazione non operano né la rivalutazione annuale né l'aumento di cui all'articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro **413,16** mensili.

Il Direttore Generale
Nori